



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Potenza . Matera

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n.1103, 31.1.1983, n.25 e
11.1.2018, n.3
C.F. 80008420764
Via della Tecnica, 18 Potenza
potenzamatera@pec.tsrn.org
www.ordinetsrmpstrppzmt.it

Potenza, 18/11/2023

OGGETTO: Delibera 80/2023 non accettazione iscrizione Dott. Carbone Rosa Anthea

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Su proposta del valutatore dell'albo degli Educatori Professionali

Richiamati

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

il DPR 5 aprile 1950 n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni riguardante nuove norme sul procedimento amministrativo;

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018;

il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 recante "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione";

premesso che

ai sensi dell'art. 4, L. 3 dell'11 gennaio 2018, l'iscrizione all'Albo professionale costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione vista la domanda di iscrizione all'Albo presentata dal professionista in calce, verificata la documentazione a corredo con prova di avvenuto versamento della tassa di iscrizione all'albo;

considerato che, secondo quanto verificato dal valutatore dell'albo degli Educatori Professionali il professionista su indicato non è in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 4, L. 3 dell'11 gennaio 2018 preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Consiglio direttivo;

Si riporta Verbale di valutazione: *“Preso atto della documentazione trasmessa (il Codice Fiscale lo si evince dalla carta d'identità elettronica allegata, visto che i relativi file allegati in piattaforma non si riescono a leggere) e delle dichiarazioni rese con piena ed esclusiva assunzione di responsabilità da parte del dichiarante in ordine alla veridicità delle stesse, si esprime parere non favorevole all'iscrizione al relativo albo. Il titolo, nel quadro normativo attuale, non rientra tra i titoli equipollenti previsti dal DM 27/7/00 e s.m.i.”.*

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di rigettare l'iscrizione del professionista in calce indicato;
2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del valutatore dell'albo degli Educatori Professionali e la sua esecuzione è affidata al Segretario, in qualità di Responsabile del procedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, è dichiarato immediatamente esecutivo.

È ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

